

MANUALE dei SERVIZI di CANCELLERIA



- Uffici giudiziari e personale amministrativo
- I servizi amministrativi
- I servizi penali
- Gli affari civili

NLD
CONCORSI

- i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all'art. 24, R. D. L. 20-7-1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla L. 27-5-1935, n. 835, e successive modificazioni;
- i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno;
- i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione dello straniero a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. 25-7-1998, n. 286, come sostituito dall'art. 15, L. 30-7-2002, n. 189;
- i provvedimenti amministrativi di espulsione dello straniero e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 25-7-1998, n. 286, come modificato dall'art. 12, L. 30-7-2002, n. 189;
- i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già iscritti;
- qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia.

Nel casellario dei carichi pendenti si iscrivono per estratto i provvedimenti in virtù dei quali si assume la qualità di imputato e quindi:

- i provvedimenti giudiziari di cui all'art. 60, comma 1, c.p.c., il provvedimento di revoca della sentenza di non luogo a procedere, il decreto di citazione di cui all'art. 636, comma 1, c. p. p. questi ultimi due in quanto comportano la riassunzione della qualità di imputato - nonché i provvedimenti giudiziari previsti dall'art. 3, D.Lgs. 28-8-2000, n. 274 nell'ambito dei procedimenti penali innanzi al giudice di pace;
- ogni altro provvedimento giudiziario che decide sull'imputazione, emesso nelle fasi e nei gradi successivi.

Nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato si iscrivono per estratto:

- i provvedimenti giudiziari definitivi che applicano agli enti le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 8-6-2001, n. 231;
- i provvedimenti giudiziari definitivi relativi all'esecuzione delle stesse sanzioni;
- qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia.

Nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato - che ha una funzione speculare rispetto al casellario dei carichi pendenti - si iscrivono per estratto:

- i provvedimenti giudiziari con i quali viene contestato all'ente l'illecito amministrativo dipendente da reato;
- ogni altro provvedimento giudiziario che decide sulla contestazione dell'illecito amministrativo emesso nelle fasi e nei gradi successivi.

3. Contenuto degli estratti dei provvedimenti iscrivibili

Ai sensi dell'art. 4 del T.U., ogni provvedimento giudiziario e amministrativo è iscritto nel casellario giudiziale per estratto e contiene i seguenti dati:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, codice identificativo della persona cui si riferisce il provvedimento.

Il codice identificativo è il codice fiscale per il cittadino italiano e per il cittadino di Stato dell'Unione europea che abbia il domicilio fiscale in Italia; per il cittadino di Stato dell'Unione europea che non abbia il codice fiscale e per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, è il codice individuato attraverso l'utilizzazione del sistema di riconoscimento delle impronte digitali esistente presso il Ministero dell'interno.

- numero identificativo del procedimento.

Esso corrisponde al numero del procedimento assegnato dal sistema al momento dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato. Identifica il procedimento per tutta la sua durata, anche quando a questo se ne aggiungono altri relativi ad ulteriori stadi e gradi del processo.

- autorità che ha emesso il provvedimento;
 - data, dispositivo del provvedimento e norme applicate.
- Inoltre, l'estratto del provvedimento giudiziario penale contiene, in base al tipo di provvedimento, i seguenti dati:
- luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun reato;
 - pena principale e pena accessoria, circostanze, sanzione sostitutiva, sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, misure alternative alla detenzione, con riferimento a ciascun reato, anche nelle ipotesi di concorso formale o di reato continuato, di cui all'art. 81 c.p. e nell'ipotesi di connessione tra procedimenti, alcuni dei quali di competenza del giudice di pace;
 - misura di sicurezza, dichiarazione di abitudine o professionalità, dichiarazione di tendenza a delinquere.

L'art. 5 ter, con riferimento agli estratti dei provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale europeo, dispone l'iscrizione dei seguenti dati trasmessi dallo Stato estero:

- informazioni obbligatorie necessariamente trasmesse dallo Stato di condanna:
 - 1) nome completo (cognome, nome, eventuale secondo cognome, eventuale secondo nome), data di nascita, luogo di nascita, composto di città e Stato, sesso, cittadinanza ed eventuali nomi precedenti;
 - 2) data della condanna, nome dell'organo giurisdizionale, data in cui la decisione è diventata definitiva;
 - 3) data del reato, qualificazione giuridica del fatto, riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili;
 - 4) pena, principale ed accessoria, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena;
- informazioni facoltative trasmesse se iscritte nel casellario giudiziale dello Stato di condanna:
 - 1) nome dei genitori della persona condannata;
 - 2) numero di riferimento della condanna;
 - 3) luogo del reato;
 - 4) interdizioni derivanti dalla condanna;
- informazioni supplementari che devono essere trasmesse se sono a disposizione dell'autorità centrale dello Stato di condanna:
 - 1) numero di identità o tipo e numero del documento di identificazione della persona condannata;
 - 2) impronte digitali della persona condannata, conservate ai sensi dell'articolo 43;
 - 3) immagine del volto della persona condannata;
 - 4) eventuali pseudonimi della persona condannata.

I medesimi dati previsti dall'art. 4 devono essere contenuti nell'estratto dei provvedimenti iscritti nel casellario dei carichi pendenti, con gli accorgimenti del caso.

Anche nell'estratto da iscriverne nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato si assiste ad un adeguamento del contenuto al caso concreto. Così, ad esempio, accanto alla denominazione e al codice identificativo dell'ente cui si riferisce il provvedimento giudiziario - e cioè il suo codice fiscale - e agli altri dati indicati dall'art. 4 (ma in riferimento alla violazione amministrativa e non alla commissione di reati), sono richiesti anche quelli relativi al rappresentante legale. Allo stesso modo, l'indicazione

della sanzione amministrativa applicata dovrà fare riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato, anche nelle ipotesi di pluralità di illeciti (di cui all'art. 21, D.Lgs. 231/2001), in maniera del tutto speculare a quanto previsto in riferimento all'art. 81 c.p.

La disposizione è ricalcata anche nell'art. 13 T.U., con riguardo ai dati contenuti nell'estratto da iscrivere nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Anche in tal caso, vale il richiamo ai diversi tipi di provvedimenti, secondo quanto è stato precisato a proposito del casellario dei carichi pendenti.

4. L'eliminazione delle iscrizioni

Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita. Sono, inoltre, eliminate le iscrizioni relative:

- ai provvedimenti giudiziari revocati a seguito di revisione, o per abolizione del reato;
- ai provvedimenti giudiziari dichiarati mancanti o non esecutivi o dei quali il giudice dell'esecuzione ha sospesa l'esecuzione o disposto la restituzione nel termine, ai sensi dell'art. 670 c.p.p.;
- ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile o, nel caso di non luogo a procedere, dal giorno in cui è scaduto il termine per l'impugnazione;
- ai provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita o si è in altro modo estinta;
- ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis c.p., trascorsi dieci anni dalla pronuncia;
- ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilità emessi dal giudice di pace, trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile;
- ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilità relativi ai reati di competenza del giudice di pace, emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile;
- ai provvedimenti giudiziari di condanna emessi dal giudice di pace, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato;
- ai provvedimenti giudiziari di condanna relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato;
- ai provvedimenti amministrativi di espulsione dello straniero, quando sono annullati con provvedimento giudiziario o amministrativo definitivo;
- ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420 quater c.p.p., quando il provvedimento è revocato.

Qualora siano state applicate misure di sicurezza, i termini indicati in precedenza decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa è stata applicata o sostituita con provvedimento giudiziario di esecuzione, è eliminata anche l'iscrizione relativa a quest'ultimo.

Le iscrizioni di provvedimenti giudiziari relativi a minori di età sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di età della persona cui si riferiscono, eccetto quelle relative al perdono giudiziale, che sono eliminate al compimento del ventunesimo anno, ed eccetto quelle relative ai provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa.

Le iscrizioni nel **casellario giudiziale europeo**, invece, sono eliminate a seguito di identica eliminazione comunicata dall'autorità centrale di altro Stato membro di condanna.

Per quanto riguarda le iscrizioni nel casellario dei carichi pendenti, queste sono eliminate quando viene meno il principale presupposto dell'iscrizione, e quindi alla cessazione della qualità di imputato, che si realizza, a norma dell'art. 60, comma 2, c.p.p., quando non è più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, ovvero è divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.

Inoltre, in corrispondenza a quanto previsto per il casellario giudiziale le iscrizioni vengono eliminate per morte della persona alla quale si riferiscono.

Per ciò che riguarda le iscrizioni nell'anagrafe delle sanzioni amministrative, l'art. 11 del T.U. prevede che le predette iscrizioni sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui è stata eseguita la sanzione pecuniaria, o trascorsi dieci anni dal giorno in cui è cessata l'esecuzione di qualunque altra diversa sanzione, se negli stessi periodi non è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo. Mentre, in parallelo a quanto previsto per il casellario dei carichi pendenti, le iscrizioni dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative sono eliminate alla cessazione della qualità di ente sottoposto al procedimento di accertamento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

5. Le competenze degli uffici

Il titolo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale individua le **competenze di ciascun ufficio** coinvolto nella gestione della materia in argomento. Tra questi, l'ufficio centrale e, principalmente, l'ufficio iscrizione, provvedono all'inserimento dei dati nel sistema e alla loro successiva eliminazione; gli uffici territoriali e locali, invece, rilasciano i certificati e consentono la visura delle iscrizioni.

Al fine di garantire:

- la tracciabilità dei collegamenti telematici attuati tra il sistema ed i sistemi informatici interessati, sia interni che esterni al dominio giustizia;
- l'identificazione di tutti gli utenti che interagiscono con il sistema, ivi compresi gli utenti tecnici, eventualmente appartenenti a ditte esterne incaricate della conduzione e/o manutenzione del sistema;
- la ricostruzione di tutte le operazioni effettuate, in modo da poterle ricondurre all'operatore che le ha eseguite, anche in relazione alla data, all'ora di esecuzione e ai dati oggetto dell'accesso.

L'art. 10 del decreto 25 gennaio 2007 ha istituito i seguenti registri informatizzati:

- 1) **registro delle attività**: consente agli uffici, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti di controllo, il costante monitoraggio dei soggetti che compiono le attività di acquisizione dei dati, della data e della tipologia delle stesse;
- 2) **registro dei certificati e delle visure**: consente agli uffici, attraverso l'utilizzo di appositi strumenti di controllo, il costante monitoraggio dei soggetti che compiono le attività di certificazione e visura dei dati.

L'integrità dei predetti registri è verificata dall'ufficio centrale con frequenza almeno mensile. Le registrazioni sono conservate per un periodo di dieci anni.

A) Ufficio centrale

L'«Ufficio centrale» è l'ufficio presso il Ministero della giustizia, che ha competenza in materia. **Sua funzione principale è quella di iscrivere l'estratto nel sistema ed eliminare dal sistema le iscrizioni dei provvedimenti, ma in via residuale, ossia quando il legislatore ha ritenuto non opportune la ripartizione della funzione tra gli uffici che emettono il provvedimento.**

Tale ufficio svolge le seguenti funzioni:

- raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle iscrizioni relative ai minorenni;
- raccoglie e conserva i dati immessi nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- conserva i dati suddetti adottando le più idonee modalità tecniche al fine di consentire l'immediato utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente andati persi e per la compilazione dei certificati di emergenza;
- conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati;
- concorre ad elaborare le modalità tecniche di funzionamento del sistema di cui all'articolo 42, relative all'iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati nelle procedure degli e tra gli uffici;
- vigila sull'attività degli uffici, adottando le misure necessarie per prevenire o rimuovere eventuali irregolarità;
- adotta le iniziative necessarie e promuove gli interventi opportuni per garantire il pieno svolgimento delle funzioni del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

Con riferimento all'attività di eliminazione, l'ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni relative alle persone decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita, nonché le iscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi a minori ai sensi dell'articolo 5, comma 4 (vd. supra). Ulteriori compiti sono:

- raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale europeo, ricevuti dalle autorità centrali degli altri Stati membri di condanna;
- trasmette le informazioni relative alle condanne pronunciate nel proprio territorio nei confronti di cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea;
- rivolge all'autorità centrale degli altri Stati membri richiesta di estrazione di informazioni sulle condanne in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi, a persone di cui non è nota la cittadinanza e ad apolidi;
- riceve dall'autorità centrale degli altri Stati membri le risposte alle richieste di estrazione di informazioni sulle condanne da esso formulate in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi, a persone di cui non è nota la cittadinanza e ad apolidi;
- risponde alle richieste di informazioni sulle condanne degli organi della giurisdizione penale italiana relative a cittadini italiani, cittadini di Paesi terzi, persone di cui non è nota la cittadinanza e apolidi;
- risponde alle richieste di informazioni sul casellario giudiziale europeo formulate da un cittadino italiano ovvero risponde alla richiesta di informazioni sulle condanne presentata da un cittadino di altro Stato membro rivolgendo istanza all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza di quest'ultimo;
- risponde alle richieste di informazioni sul casellario giudiziale formulate da un cittadino di Paese terzo, da una persona di cui non è nota la cittadinanza e da un apolide alle condizioni e secondo le modalità previste dagli *articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74*;